

sono soggetti alla tassa fissa di bollo di centesimi 10, nella quale s'intende compresa, per gli assegni bancari, quella della relativa quietanza.

“ Le ricevute di deposito di valori per semplice custodia, sono soggette alla tassa fissa di bollo di centesimi 50. ”

“ Nulla è innovato a quanto è disposto dalle leggi in vigore per le Società cooperative. ”

(*E approvato.*)

Pongo ora a partito l'articolo 15 ora 14.

Sono soggetti alla tassa di bollo di centesimi 10 stabilita dall'articolo 10, § 3, n. 10, della legge 13 settembre 1874, n. 2077, anche i libri che, oltre il giornale e quello degli inventari prescritti dal Codice di commercio ad ogni commerciante, devono tenere gli amministratori delle Società a termini dell'articolo 140 del Codice di commercio.

La pena pecuniaria di che agli articoli 45 n. 3, e 53 n. 1, della legge 13 settembre 1874 n. 2077, sarà duplicata per i giudici, pretori e notari che procedessero alla vidimazione di libri di commercio o di quelli indicati dall'articolo 140 del Codice di commercio prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta giusta l'articolo 20 n. 10 della legge stessa, o dal presente articolo.

(*E approvato.*)

“ Art. 15. La pena pecuniaria per le quietanze o ricevute ordinarie in contravvenzione al bollo, posta ad esclusivo carico del creditore che le ha rilasciate coll'articolo 9 della legge 11 gennaio 1880, n. 5430 e portata da lire venti a lire quaranta.

“ È portata da lire venticinque a lire cinquanta la pena pecuniaria per le contravvenzioni all'articolo 19 n. 7 della legge 13 settembre 1874 numero 2077. ”

Su quest'articolo 15 è iscritto a parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Ho proposto un emendamento a questo articolo nel senso di sopprimerne la prima parte la quale contiene nientemeno che questa disposizione di portare da lire 20 a lire 40 la multa che è inflitta a chi, sottoscrivendo una quietanza per una somma maggiore di lire 10, non vi appone ed annulla la marca da un soldo.

Sarò sempre d'accordo con l'onorevole ministro delle finanze, quando sulla bandiera delle sue riforme finanziarie porterà scritto ciò che è scritto nella relazione che precede questa legge: togliere le frodi, perequare le imposte, eliminare i privilegi; ma mi pare che in questa disposi-

zione speciale l'onorevole ministro delle finanze abbia completamente dimenticato questi tre propositi, che pure venivano testè affermati con molta solennità da chi sembrava a me, che parlasse in suo nome.

Ma non darò mai il mio voto ad una tassa che riesce a distruggere il diritto.

La Camera ha già dato l'esempio di non volerne assolutamente sapere di tasse che sono liberticide e vessatorie; la Camera ha appunto perciò respinto il principio della nullità degli atti non registrati.

Ora con questo sistema noi riasciamo evidentemente non solo alla nullità degli atti non registrati ma a qual cosa di peggio.

Infatti, se fosse in vigore il principio della nullità degli atti non registrati, quale sarebbe la conseguenza di non avere usata la marca da bollo? Sarebbe questa, che in una quietanza da dieci lire io perderei il mio credito. Ma in tal caso, o signori, che cosa perderei? Perderei sole lire 10. Invece con questa multa proposta, per una quietanza non registrata di lire 10, non soltanto io perdo le lire 10, ma perdo quattro volte il credito di lire 10 perchè sono obbligato a pagare 40 lire.

In altre parole, è la nullità degli atti non registrati alla quarta potenza.

Io spero quindi che, dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole Magliani nella relazione e quella ripetuta testè dall'onorevole Gerardi qui alla Camera, vorrà il Governo riconoscere che questo è un errore e che deve essere riparato. Spero che la Commissione sarà anche con me d'accordo.

**Presidente.** Ci sono diversi emendamenti a quest'articolo 15. L'onorevole Morelli ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

“ L'aumento della pena pecuniaria, di cui ai due precedenti capoversi, si applicherà quando la quietanza avrà la data di due anni anteriori al tempo in cui venne fatta la contravvenzione, anzichè di un anno come è prescritto dalla legge vigente. ”

**Morelli.** Onorevoli colleghi, giusta la vigente legge del registro in caso di contravvenzione sulle ricevute, s'incorre in una multa di lire venti, e quando la contravvenzione è accertata dopo un anno dalla data della ricevuta la penale è portata a lire 40. Sicchè per una ricevuta per la quale occorre il bollo di 5 centesimi, si paga 400 volte la tassa, cioè, lire 20, e col nuovo disegno di legge si pagherebbero lire 40, cioè ottocento volte la tassa; ma quando accade il caso di applicare l'ar-